

REGOLAMENTO (UE) N. 477/2011 DELLA COMMISSIONE

del 17 maggio 2011

recante apertura di un'inchiesta su un'eventuale elusione delle misure anti-dumping istituite dal regolamento d'esecuzione (UE) n. 511/2010 del Consiglio sulle importazioni di determinati cavi di molibdeno originari della Repubblica popolare cinese mediante importazioni di determinati cavi di molibdeno spediti dalla Malaysia e dalla Svizzera dichiarati o no originari di questi paesi, e che assoggetta a registrazione tali importazioni

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea⁽¹⁾ («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, e l'articolo 14, paragrafi 3 e 5,

previa consultazione del comitato consultivo conformemente all'articolo 13, paragrafo 3, e all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento di base,

considerando quanto segue:

A. DOMANDA

- (1) La Commissione europea (d'ora in poi «la Commissione») ha ricevuto una domanda, conformemente all'articolo 13, paragrafo 3, e all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, che l'invita ad aprire l'inchiesta su un'eventuale elusione delle misure anti-dumping istituite sulle importazioni di determinati cavi di molibdeno originari della Repubblica popolare cinese e ad assoggettare a registrazione le importazioni di determinati cavi di molibdeno spediti dalla Malaysia e dalla Svizzera, dichiarati o no come originari di questi paesi.
- (2) La domanda è stata presentata il 4 aprile 2011 dall'Associazione europea dei Metalli (EUROMETAUX) a nome di un produttore dell'Unione che fabbrica determinati cavi di molibdeno.

B. PRODOTTO IN QUESTIONE

- (3) Il prodotto oggetto dell'eventuale elusione è il cavo di molibdeno contenente, in peso, almeno il 99,95 % di molibdeno, la cui maggiore sezione trasversale è superiore a 1,35 mm ma non supera i 4,0 mm, originario della Repubblica popolare cinese che rientra attualmente nel codice NC ex 8102 96 00 («il prodotto in questione»).
- (4) Il prodotto oggetto dell'inchiesta è identico a quello definito nel precedente considerando, ma spedito dalla Malaysia e dalla Svizzera, sia esso o no originario di questi paesi, che rientra attualmente nello stesso codice NC del prodotto in questione.

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.**C. MISURE ESISTENTI**

- (5) Le misure attualmente in vigore e che potrebbero essere oggetto di elusione sono le misure anti-dumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 511/2010 del Consiglio⁽²⁾.

D. MOTIVI

- (6) La domanda contiene elementi di prova a prima vista sufficienti a mostrare che le misure anti-dumping applicate alle importazioni di determinati cavi di molibdeno originari della Repubblica popolare cinese sono eluse mediante il trasbordo dei prodotti in Malaysia e in Svizzera.

Gli elementi di prova presentati sono i seguenti:

La domanda mostra che un cambio significativo nella configurazione degli scambi che coinvolgevano esportazioni dalla Repubblica popolare cinese, dalla Malaysia e dalla Svizzera verso l'Unione è stato operato dopo l'istituzione delle misure sul prodotto in questione, per le quali non esistono motivazioni o giustificazioni sufficienti diverse dall'istituzione del dazio.

Questo cambio nella configurazione degli scambi sembra risultare dal trasbordo, in Malaysia e in Svizzera, di taluni cavi di molibdeno originari della Repubblica popolare cinese.

Inoltre, la domanda contiene a prima vista sufficienti elementi di prova che gli effetti correttivi delle misure anti-dumping attualmente vigenti sul prodotto in questione sono compromessi in termini di quantità. Volumi significativi di importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta sembrano aver sostituito le importazioni del prodotto in questione. La Commissione è inoltre in possesso di elementi da cui risulta che le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta sono effettuate a prezzi nettamente inferiori al prezzo non pregiudizievole stabilito nel quadro dell'inchiesta che ha portato all'adozione delle misure esistenti, adeguato per tenere conto della diminuzione dei costi delle materie prime.

Infine, la domanda comprende elementi di prova sufficienti da cui risulta a prima vista che i prezzi del prodotto oggetto dell'inchiesta sono oggetto di dumping rispetto al valore normale precedentemente stabilito per il prodotto in questione, adeguato per tenere conto della diminuzione dei costi e delle materie prime.

⁽²⁾ GU L 150 del 16.6.2010, pag. 17.